

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1295-C)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE PECORARO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 10 luglio 1974

modificato dalla Camera dei deputati nella seduta del 2 luglio 1975

(V. Stampato n. 3105)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza

il 5 luglio 1975

Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali adottati a Berna il 7 febbraio 1970 ed il 9 novembre 1973: Convenzioni concernenti il trasporto per ferrovia delle merci (CIM) e dei viaggiatori e dei bagagli (CIV), con relativi allegati e Protocollo addizionale alle Convenzioni stesse; Protocolli concernenti l'aumento delle quote contributive degli Stati alle spese di gestione dell'Ufficio centrale dei trasporti internazionali per ferrovia

Comunicata alla Presidenza il 1° ottobre 1975

ONOREVOLI SENATORI. — Durante l'iter legislativo teso all'approvazione del disegno di legge n. 1295, sono stati firmati tre protocolli internazionali che modificano la Convenzione oggetto dell'attuale ratifica ed esecuzione.

Pertanto l'altro ramo del Parlamento ha accolto alcuni emendamenti proposti dal Governo, affinché lo strumento legislativo in corso di approvazione risulti integrato da

queste ultime disposizioni. Le modifiche implicano altresì una nuova formulazione del titolo.

La Commissione affari esteri ritiene che il Senato approverà questo nuovo testo, che rappresenta un miglioramento tecnico in rapporto al testo precedentemente accolto dalla nostra Assemblea.

PECORARO, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

17 settembre 1975

La 1ª Commissione, esaminato il disegno di legge n. 1295-B, esprime parere favorevole per quanto di competenza.

DE MATTEIS

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

17 settembre 1975

La Commissione bilancio e programmazione, esaminato il disegno di legge, comunica di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

COLELLA

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi internazionali firmati a Berna il 7 febbraio 1970: Convenzioni internazionali per il trasporto per ferrovia delle merci (CIM) e dei viaggiatori e dei bagagli (CIV), con relativi allegati e Protocollo addizionale alle Convenzioni stesse; Protocollo concernente le contribuzioni alle spese dell'Ufficio centrale degli Stati partecipanti alle Convenzioni internazionali del 25 febbraio 1961 per il trasporto per ferrovia delle merci (CIM) e dei viaggiatori e dei bagagli (CIV)

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi internazionali firmati a Berna il 7 febbraio 1970:

- a) Convenzione internazionale per il trasporto per ferrovia delle merci (CIM), con relativi allegati;
- b) Convenzione internazionale per il trasporto per ferrovia dei viaggiatori e dei bagagli (CIV), con relativi allegati;
- c) Protocollo addizionale alle Convenzioni internazionali per il trasporto per ferrovia delle merci (CIM) e dei viaggiatori e dei bagagli (CIV);
- d) Protocollo concernente le contribuzioni alle spese dell'Ufficio centrale degli Stati partecipanti alle Convenzioni internazionali del 25 febbraio 1961 per il trasporto per ferrovia delle merci (CIM) e dei viaggiatori e dei bagagli (CIV).

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali adottati a Berna il 7 febbraio 1970 ed il 9 novembre 1973: Convenzioni concernenti il trasporto per ferrovia delle merci (CIM) e dei viaggiatori e dei bagagli (CIV), con relativi allegati e Protocollo addizionale alle Convenzioni stesse; Protocolli concernenti l'aumento delle quote contributive degli Stati alle spese di gestione dell'Ufficio centrale dei trasporti internazionali per ferrovia

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali adottati a Berna:

- a) Convenzione concernente il trasporto per ferrovia delle merci (CIM), con relativi allegati - 7 febbraio 1970;
- b) Convenzione concernente il trasporto per ferrovia dei viaggiatori e dei bagagli (CIV), con relativi allegati - 7 febbraio 1970;
- c) Protocollo addizionale alle Convenzioni di cui alle precedenti lettere a) e b) - 7 febbraio 1970;
- d) Protocollo concernente i contributi alle spese di gestione dell'Ufficio centrale dei trasporti internazionali per ferrovia da parte degli Stati parti delle Convenzioni del 25 febbraio 1961, sul trasporto per ferrovia delle merci (CIM) e dei viaggiatori e dei bagagli (CIV) - 7 febbraio 1970;
- e) Protocollo concernente la maggiorazione dei tassi chilometrici massimali di contribuzione degli Stati alle spese di gestione dell'Ufficio centrale dei trasporti internazionali per ferrovia - 9 novembre 1973;
- f) Protocollo concernente l'entrata in vigore delle Convenzioni di cui alle lettere a) e b) e del loro Protocollo addizionale di cui alla lettera c) - 9 novembre 1973.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui all'articolo 1 a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità al disposto degli articoli 66 e 61 e del punto IV degli Atti indicati rispettivamente alle lettere *a)*, *b)* e *c)* e al disposto della clausola finale dell'Atto indicato alla lettera *d)*.

Art. 3.

Gli atti di concessione previsti dall'articolo 44, primo comma, della Convenzione CIM e dall'articolo 40, primo comma, delle Convenzioni CIV di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente articolo 1, che fossero stipulati in deroga al principio generale stabilito dai citati articoli 44 e 40, relativo al giudice competente, saranno resi esecutivi con atti aventi valore di legge.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Atti internazionali di cui all'articolo 1 a decorrere dall'entrata in vigore fissata negli Atti stessi.

Art. 3.

Gli atti di concessione, che deroghino alla norma sulla competenza del giudice, fissata rispettivamente dagli articoli 44 e 40 delle Convenzioni di cui alle lettere *a)* e *b)* dello articolo 1, saranno resi esecutivi con atti aventi forza di legge.